

## AVVISO PUBBLICO

### CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI DIRETTI IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI PER IL SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 602 del 3 Giugno 2020 e della Deliberazione Comunale n. 95 del 31.10.2020, è indetto l'avviso pubblico per la concessione di contributi economici diretti in favore di conduttori in difficoltà nel pagamento del canone di locazione in conseguenza dell'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19.

#### 1. DESTINATARI E REQUISITI

Può presentare domanda di accesso al Bando un componente maggiorenne del nucleo ai fini ISEE:

- anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nell'alloggio oggetto del contratto, sito nel Comune di Boretto.
- esclusivamente intestatario o cointestatario del contratto di locazione se domiciliato o avente dimora nell'alloggio oggetto del contratto, sito nel Comune di Boretto.

**È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso del 2020 può essere presentata una sola domanda.**

Possono presentare istanza i cittadini che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come definito dalle norme del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **A) Cittadinanza**

A.1) Cittadinanza italiana *oppure*

A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea *oppure*

A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea: per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex DLgs 286/98 s.m.i.)

*Nota bene:* Ai sensi dell'art. 41, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico coordinato sull'immigrazione" e successive modifiche, sono ammissibili al contributo le domande di cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata istanza di rinnovo del permesso; prima dell'erogazione del contributo si provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

#### **B) Residenza o domicilio**

Residenza anagrafica nel Comune di Boretto nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione in godimento, oppure domicilio all'interno dell'alloggio medesimo.

#### **C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo**

C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Boretto (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

*Nota bene:* Si rammenta che:

- i contratti di locazione secondo l'ordinamento vigente possono essere stipulati ai sensi della legge n.431/98 e del codice civile, ivi compresi contratti in locazione permanente e di edilizia agevolata convenzionata;
- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 431/98, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del D.P.R. n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/98 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente bando.

C.2) Titolarità di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, sito nel Comune di Boretto.

La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante riportando anche l'importo della "corrisposta di godimento" per l'anno 2020 ed il relativo regime fiscale.

#### **D) Situazione economica**

Possono fare domanda cittadini con:

- 1) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e s.m.i., relativo al nucleo familiare richiedente, inferiore o uguale a 3.000,00 Euro;
- 2) valore ISEE superiore a 3.000,00 Euro e inferiore o uguale a 35.000,00 Euro che abbiano subito un calo di reddito da lavoro nel trimestre Marzo - Aprile - Maggio dell'anno 2020, per cause riconducibili all'emergenza Covid-19.

La perdita o diminuzione rilevante del reddito è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);
- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata; - lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
- malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.
- Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili all'emergenza COVID-19.

Le condizioni di cui sopra, che hanno comportato una riduzione del proprio reddito, devono essersi verificate a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 09/03/2020 c.d. "Io resto a casa").

La riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020 deve essere almeno del 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019 (calcolato secondo la seguente formula: "reddito del nucleo familiare 2019"/12 x 3). Il reddito a cui riferirsi è il reddito complessivo da lavoro del nucleo familiare.

Il reddito familiare 2020 va calcolato invece sulle buste paga o sul fatturato per il periodo indicato (mesi di marzo, aprile, maggio 2020).

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello cosiddetto "ordinario" in corso di validità, ovvero corrente per l'anno 2020.

I requisiti relativi alla situazione economica sono desunti da valida attestazione ISEE rilasciata dall'I.N.P.S. o dall'Amministrazione competente secondo la vigente legislazione in materia di ISEE.

#### **E) Causa di esclusione dal contributo**

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:

- 1) aver ricevuto nell'anno 2020 un contributo a valere sul Fondo per la "Morosità incolpevole", di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- 2) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità e conseguente convalida relativo all'alloggio oggetto della domanda di contributo;
- 3) avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019
- 4) l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 5) essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al DL 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge 26/2019;

- 6) avere avuto nel 2020 la concessione di un contributo del Fondo per "l'emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
- 7) aver beneficiato di un contributo "una tantum" destinato al sostegno del mercato della locazione residenziale agevolata nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 27.07.2020 (Erogazione contributi per la rinegoziazione delle locazioni esistenti e/o la stipula di nuovi contratti a canone concordato in esecuzione della deliberazione regionale n. 602/2020 - fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. 24/2001 - Anno 2020 - intervento 2) - Rinegoziazione contratti di locazione);

#### **F) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo**

- 1) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- 2) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- 3) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- 4) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;
- 5) l'essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019; fermo restando che l'assegnazione del contributo ai sensi del presente Allegato A fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria.
- 6) Possedere un diritto reale superiore al 50% in ambito nazionale su un alloggio adeguato al nucleo familiare.

#### **G) Entità del contributo**

Il contributo massimo elargibile, comunque, non superiore ad € 1.500,00, è pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:

- calo >20% e ≤40%: 40%
- calo >40% ≤70%: 70%
- calo >70%: 100%

#### **Il contributo viene erogato direttamente al beneficiario (inquilino).**

### **1. INFORMAZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dalla data di esecutività del presente atto fino al **30.11.2020**, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata del bando, causa esaurimento delle risorse disponibili, attraverso invio tramite posta elettronica all'indirizzo [protocolloboretto@legalmail.it](mailto:protocolloboretto@legalmail.it) oppure presso lo Sportello Sociale del Comune di Boretto, Piazza San Marco 5, previo appuntamento telefonico nei giorni di martedì, giovedì e sabato contattando il numero 0522-963709.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso.

Nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale la busta deve recare come data di spedizione una data non posteriore a quella di conclusione del bando; le domande spedite oltre tale termine saranno escluse dal concorso.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato nella giornata di lunedì 14 dicembre 2020 anche se spedite, tramite ufficio postale, entro la data di scadenza e le domande pervenute in ritardo per eventuali disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione

in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive e oggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, a richiesta, ove necessario, la idonea documentazione, anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente Bando di concorso.

La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 su modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale. scaricabili dal sito web del Comune di Boretto ([www.comune.boretto.re.it](http://www.comune.boretto.re.it)).

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Nell'ipotesi di persona soggetta a protezione giuridica la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge.

La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno annuale in corso di validità, *solo per i cittadini non comunitari*;
- valida Attestazione ISEE ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e s.m.i., e relativa copia della DSU;
- fotocopia del contratto di locazione riportante: gli estremi dei conduttori; le eventuali cessioni/subentri, proroghe o rinnovi; il canone di locazione; la durata contrattuale; la relativa registrazione;
- solo per richiedenti con reddito Isee superiore a Euro 3.000,00 e inferiore a Euro 35.000,00: documentazione attestante il reddito da lavoro complessivo percepito dal nucleo nell'anno 2019 (come risultante dalla dichiarazioni dei redditi 2020); buste paga o fatturato dei mesi di marzo, aprile, maggio 2020; documentazione ritenuta idonea a dimostrare le cause (riconguicibili all'emergenza epidemiologica) di forte riduzione o perdita del proprio reddito tra quelle esemplificate alla precedente lettera D) punto 2) del presente Bando;
- fotocopia delle ricevute o bonifici bancari attestante il pagamento del canone di locazione per l'anno 2020 (documento comprovante il pagamento dell'affitto escluse pertanto spese condominiali e altri oneri) o, nel caso di alloggi di proprietà di Cooperativa indivisa, certificazione riportante l'importo della "corrisposta di godimento" per l'anno 2020 ed il relativo regime fiscale;
- documentazione da cui risulti il codice IBAN del beneficiario (inquilino).

Eventuali integrazioni documentali, solo se richieste con apposita notifica dall'Amministrazione in fase di istruttoria delle domande, dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo che verrà appositamente fornito, entro i termini che verranno indicati nella stessa richiesta.

## **2. CANONE DI LOCAZIONE - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Il canone di locazione da prendere a riferimento è corrispondente a quello annuo riportato nel contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, comprese le rivalutazioni ISTAT.

Il presente Bando non prevede la formazione di una graduatoria, pertanto le istanze pervenute saranno valutate secondo l'ordine di arrivo, certificato dall'orario di registrazione della richiesta attribuito automaticamente dal sistema informatico, ed i contributi verranno concessi, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, alle richieste che soddisfano tutti i requisiti qui disciplinati.

I richiedenti che, sempre secondo l'ordine di arrivo, non potranno ricevere il contributo per esaurimento dei fondi disponibili prima della data di chiusura del presente avviso, riceveranno apposita comunicazione da parte del Comune di Boretto.

Le domande incomplete o che presentano errori, non verranno considerate per l'attribuzione di priorità. L'attribuzione di priorità per l'erogazione del contributo, tramite la registrazione dell'orario di arrivo dell'istanza, avverrà solo per le domande complete o a partire dai documenti che integrano o completano la domanda stessa, anche in ragione delle richieste e delle segnalazioni inviate dal Comune.

Il contributo erogato è pari a:

- per i richiedenti con ISEE compreso tra 0 e 3.000,00 €, un massimo di TRE mensilità del canone di locazione, per un importo comunque non superiore ad Euro 1.500,00;
- per i richiedenti con ISEE superiore a 3.000,00 € e inferiore o uguale a 35.000,00 € che abbiano subito un calo del reddito nel trimestre Marzo-Aprile-Maggio 2020 per cause riconducibili all'emergenza Covid-19 indicate nella precedente lettera D) punto 2), una percentuale su TRE mensilità di canone di locazione in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e più precisamente:
  - calo reddito superiore al 20% e inferiore o uguale al 40%: percentuale contributo 40%
  - calo reddito superiore al 40% e inferiore o uguale al 70%: percentuale contributo 70%
  - calo reddito superiore al 70%: percentuale contributo 100% Il contributo non può comunque eccedere 1.500,00 €.

#### Il contributo è erogato direttamente al beneficiario (inquilino)

L'assegnazione del contributo avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili, che ammontano complessivamente Euro 4.070,00

Alla pagina web [www.comune.boretto.re.it](http://www.comune.boretto.re.it) verrà comunicata la chiusura anticipata dell'Avviso pubblico in caso di esaurimento dei fondi disponibili.

### **3. DECESSO**

In caso di decesso dell'avente diritto, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della ex Legge n.392/1978 e s.m.i.. Nel caso in cui non esista alcun soggetto che succeda nel rapporto di locazione la domanda sarà automaticamente esclusa.

### **4. CONTROLLI**

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli articoli 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/00.

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, in sede d'istruttoria, può essere richiesto il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e possono essere esperiti accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni documentali. L'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i., contenente i dati reddituali, patrimoniali mobiliari ed immobiliari del nucleo familiare richiedente, ha valenza di certificazione di veridicità, in quanto dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

Verranno sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione.

#### **Pertanto:**

- nel caso di domande che presentino un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, prima della erogazione del contributo, verrà accertato che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico – sociale del nucleo familiare;
- nel caso di domande che presentino un valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), verrà erogato il contributo solo a seguito di accertamento delle effettive condizioni economiche, anche se il nucleo familiare non è in carico ai Servizi sociali.

### **5. ALTRE DISPOSIZIONI**

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento UE GDPR n.2016/679.

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in ordine alla domanda di partecipazione al presente bando si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono ad adempimenti di legge e/o regolamento interno;
- b) il trattamento sarà effettuato con la modalità manuale ed informatica;
- c) il conferimento dei dati è obbligatorio;

- d) la conseguenza di un eventuale rifiuto a fornire i dati consiste nell'esclusione dalla partecipazione al bando di assegnazione di alloggio;
- e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- f) il personale interno dell'Amministrazione Comunale di Boretto implicato nel procedimento;
- g) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n.241;
- h) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 cui si rinvia;
- i) il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Boretto con sede in Piazza San Marco 5;
- j) il responsabile del trattamento è la dott.ssa Monica Susy Foti, Responsabile dei Servizi Generali alla Persona del Comune di Boretto il cui ufficio ha sede in Boretto – Piazza San Marco 5.

Ai sensi della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Susy Foti, Responsabile dei Servizi Generali alla Persona.

Dalla residenza Municipale,

La Responsabile del 3° Servizio  
f.to Dott.ssa Monica Susy Foti